

SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

Alla luce di quanto stabilito nel *motu proprio Vos Estis Lux Mundi* di Papa Francesco del 7 maggio 2019 e nelle *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della Conferenza Episcopale Italiana del 24 giugno 2019, il costituito **SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI** (di seguito “Servizio”) è regolato dalle norme del seguente

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

- 1) Il Servizio è costituito come struttura stabile di servizio ecclesiale, secondo *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della Conferenza Episcopale Italiana e in conformità alle indicazioni impartite alle Diocesi dal Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori (SNTM).
- 2) Il Servizio è inserito nell’organigramma della Sezione Servizi generali della Curia diocesana.
- 3) La sede del Servizio è fissata in Vicenza, Piazza Duomo n. 2.
- 4) Il Servizio avrà visibilità anche online con l’indicazione del Referente Diocesano e del Responsabile del Centro d’Ascolto, di uno o più indirizzi nei quali possano svolgersi gli incontri del Centro d’Ascolto, un numero di telefono o una casella postale, un indirizzo di posta elettronica (e-mail) o un modulo per segnalare situazioni attinenti il Servizio di tutela cui riferirsi al fine di facilitarne l’accesso.
- 5) Il Servizio fa riferimento in modo diretto e specifico all’Ordinario diocesano.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto,

- a) per “**minore**” si intende ogni persona avente un’età inferiore a 18 anni e ogni persona che abitualmente presenta un uso imperfetto della ragione;
- b) per “**persona vulnerabile**” si intende ogni persona in stato di infermità, portatrice di *deficit* fisico o psichico, o di privazione della libertà personale che di fatto anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa;
- c) “**vittima**” è una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un contegno di abuso indipendentemente dal fatto che l’autore del fatto sia identificato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione tra loro;
- d) “**abuso**”: l’espressione si riferisce ad abusi sessuali, di potere e/o di coscienza.

Art. 3 - FINALITÀ

Il Servizio, a fine di protezione e salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili offre la propria collaborazione e attività alla Diocesi di Vicenza, agli istituti di vita consacrata, alle società di vita apostolica, alle associazioni e alle altre realtà ecclesiali presenti in essa.

Si prefigge di:

- a) Fornire ad essi un supporto per quanto riguarda la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, la prevenzione dell'abuso e l'accompagnamento, sia per le vittime sia per gli abusanti, attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione;
- b) Elaborare strumenti di sensibilizzazione e formazione alla prevenzione dagli abusi;
- c) Operare tramite un Centro di Ascolto e sostegno nelle situazioni di disagio, personale o comunitario, derivante dal comportamento di presbiteri, diaconi, religiosi/e e operatori/trici pastorali, posto in violazione dei doveri del proprio stato e del proprio ufficio o con abuso di potere, in ambito sessuale ai danni di minori o di persone vulnerabili.

Art. 4 - COMPITI DEL SERVIZIO

Quanto all'incarico di prevenzione:

- a) Il Servizio promuove una cultura del benessere e della sicurezza dei minori e delle persone vulnerabili per prevenire ogni forma di abuso all'interno delle strutture da essi frequentate in ambito ecclesiale, favorendo l'attenzione e la responsabilità nei confronti degli stessi;
- b) Collabora alla formazione di sacerdoti, operatori/trici pastorali ed educatori/trici corresponsabili nel comune impegno per detta tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- c) Stimola e coordina l'informazione e la sensibilizzazione sul tema dell'abuso;
- d) Studia e propone contenuti informativi e formativi, oltre che strumenti operativi, protocolli e/o indicazioni di buone prassi, a favore del personale degli uffici, delle strutture, delle organizzazioni e delle associazioni presenti nella Diocesi, ai fini dell'assunzione della responsabilità e dell'impegno per il benessere e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Quanto all'incarico di sostegno e accompagnamento:

- e) Fornisce informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e quant'altro necessario ai fini della segnalazione di abuso e della gestione di questa;
- f) Ascolta le vittime, di modo che esse si sentano riconosciute e tutelate, trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria per alcuna ragione;
- g) Offre assistenza e protezione adeguata, tenendo conto di fattori come la natura e la gravità dei fatti segnalati o il livello del trauma causato, la violazione eventualmente ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, in modo da consentire alla vittima o ai familiari di prendere decisioni consapevoli;

- h) Incoraggia e sostiene la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato da parte del segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o della persona che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori;
- i) Collabora, dietro richiesta scritta dell'Ordinario, nella indagine sulla verosimiglianza della segnalazione di abuso.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il Servizio è organizzato e conduce la sua attività a norma delle disposizioni del diritto canonico in materia e secondo le indicazioni date dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e dal Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana.
- 2) Il Servizio opera in collaborazione con il Servizio Nazionale (SNTM) e Regionale per la Tutela dei Minori (SRTM) e delle Persone Vulnerabili.
- 3) Il Servizio è composto da:
 - a) Referente diocesano per la tutela dei minori (di seguito "Referente");
 - b) Equipe diocesana per la tutela minori e delle persone vulnerabili (di seguito "Equipe");
 - c) Centro di Ascolto, nel cui ambito opera un Gruppo di lavoro con a capo un/una Responsabile del Centro medesimo.

Art. 6 - REFERENTE DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Il Referente, laico o presbitero, uomo o donna, è nominato dal Vescovo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Al Referente competono principalmente i compiti della promozione pastorale, dell'informazione e formazione al fine di favorire una vera cultura della prevenzione degli abusi sessuali che di solito avvengono all'interno di abusi di potere e di coscienza.

I principali compiti del Referente sono i seguenti:

- a) Coordinare il Servizio di cui è il responsabile, convocare e moderare le riunioni dell'Equipe, tenere i contatti con il/la Responsabile del Centro di Ascolto;
- b) Coordinare il Centro di Ascolto e l'Equipe nella gestione delle procedure di segnalazione, primo approccio e successivo incontro, ascolto e accompagnamento delle vittime e di altre persone (segnalante o terzi, abusante, membri della comunità);
- c) Collaborare strettamente con l'Ordinario diocesano nell'adempimento delle sue responsabilità in materia di tutela dei minori e delle persone vulnerabili; in particolare garantire anche il tramite con l'Ordinario diocesano per la conoscenza e trasmissione di eventuali segnalazioni di abusi in ambito ecclesiale;
- d) Fare da riferimento locale al Servizio del quale è membro di diritto;
- e) Redigere annualmente, con l'ausilio dell'Equipe e del Responsabile del Centro di Ascolto, una relazione sulle attività svolte dal Servizio;
- f) Gestire le spese e le entrate del Servizio e presentare annualmente all'ufficio diocesano competente il rendiconto della gestione.

Art. 7 - EQUIPE

Composizione e nomina: l'Equipe è composta da esperti, laici o presbiteri, uomini e donne, che abbiano buona reputazione e siano in accordo con l'ispirazione e la visione della persona, della sessualità e della famiglia conforme agli insegnamenti del Magistero della Chiesa Cattolica.

I membri sono nominati dal Vescovo per tre anni e possono essere riconfermati.

Competenza: gli ambiti di competenza opportuni sono la Psicologia, la Psicoterapia, il Diritto canonico e la procedura penale canonica in tema di abusi, il Diritto civile – minorile, della persona e della famiglia, il Diritto penale, la Pedagogia e la Comunicazione.

Compito: l'Equipe è incaricata di svolgere i compiti di cui all'art. 4, lett. a) b) c) d); essa pertanto opera per progettare e realizzare strumenti e proposte di formazione degli operatori pastorali, delle famiglie, degli educatori per la prevenzione e l'approfondimento, con metodologia interdisciplinare, di tematiche funzionali alla prevenzione dell'abuso, dalla conoscenza della sua eziologia fino alla cura della vittima, della sua famiglia e dell'autore dell'abuso.

Art. 8 - CENTRO DI ASCOLTO

Natura: Il Centro di Ascolto offre un servizio di natura pastorale di primo ascolto e di accoglienza, di informazione e di supporto secondo l'esigenza e la richiesta presentata dalla persona che contatta gli operatori del centro. Come servizio ecclesiale e pastorale, il Centro di Ascolto esprime l'opzione prioritaria della Chiesa nei confronti di chi, soprattutto minori e persone vulnerabili, ha subito o subisce abusi da parte dei suoi membri. Chi opera nel Centro di Ascolto svolge un servizio ecclesiale, secondo un "*sentire e agire*" condiviso con tutta la comunità ecclesiale e con chi ne ha la responsabilità come guida pastorale.

L'attività del Centro di Ascolto è disciplinata da apposito Regolamento.

Compiti: Esso è incaricato di svolgere i compiti di cui all'art. 4 lett. e) f) g) h) i); destinatario di detto servizio pastorale è chi dichiara di aver subito, in ambito ecclesiale, abusi sessuali e/o di potere e di coscienza e chi intende segnalare tali abusi da parte di chierici, religiosi e religiose, operatori e operatrici pastorali.

Su incarico scritto dell'Ordinario diocesano, collabora nella verifica della verosimiglianza della segnalazione.

Composizione: Il Centro di Ascolto opera, tramite il proprio Responsabile affiancato dal Gruppo di lavoro - composto da persone nominate dal Vescovo per tre anni, con possibilità di rinnovo, con le medesime caratteristiche, ispirazione e competenza dei componenti l'Equipe di cui all'art. 7 – secondo i protocolli stabiliti dal SNTM, nei casi di abuso segnalati sia nell'accompagnare e sostenere spiritualmente e psicologicamente le vittime, i loro familiari e le loro comunità sia nella gestione del caso.

Collocazione: il Centro di Ascolto deve essere situato in un luogo accessibile, accogliente, riservato e protetto, diverso dalla curia diocesana.

Per facilitare coloro che intendono accedervi, gli incontri potranno avvenire in ambienti, dislocati nel territorio diocesano, che possano garantire le medesime caratteristiche di riservatezza e accoglienza.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO

Il/la Responsabile del Centro di Ascolto dovrà essere dotato di adeguata formazione relativa a competenze e capacità sia relazionali sia comunicative, disponibilità all'ascolto e propensione alla collaborazione con gli altri operatori pastorali.

Non potrà essere un chierico ed è preferibile sia donna.

Il/la Responsabile deve godere della più ampia libertà e autonomia necessarie per poter esercitare nel modo migliore il suo compito. Il responsabile del Centro di Ascolto agisce sempre nel confronto proficuo con il Referente e l'Equipe del servizio.

Compiti del/la Responsabile del Centro di Ascolto sono:

- a) Applicare le specifiche indicazioni fornite dal SNTM;
- b) Tenere il primo contatto con le persone che si rivolgono al Centro di Ascolto sia che chiedano ascolto e accoglienza, sia che si tratti di segnalanti, siano esse coinvolte direttamente o indirettamente;
- c) Ancor prima di raccogliere la segnalazione di abuso, incoraggiare i segnalanti a presentare denuncia alla autorità giudiziaria ordinaria;
- d) Offrire alle persone accoglienza, ascolto, accompagnamento;
- e) "Ascoltare" non implica un ascolto terapeutico o una valutazione giuridica di quanto viene segnalato, quanto la raccolta mediante un ascolto "compassionevole" di ciò che viene raccontato dalle persone con la massima disponibilità, chiarezza e trasparenza, assenza di pregiudizio e discriminazione;
- f) Recepire e trattare segnalazioni di comportamenti che possano configurare ipotesi di abuso o di comportamenti sessualmente inappropriati su minori o adulti vulnerabili avvenute in contesto ecclesiale;
- g) A seconda delle competenze coinvolte nel singolo caso, potrà affiancare a sé come ausiliario nella trattazione della segnalazione, altro componente il Gruppo di Lavoro e/o dell'Equipe;
- h) Sottoporre questioni particolarmente delicate al Referente diocesano o, con la sua mediazione, ad alcuni o a tutti i membri dell'Equipe, a seconda delle competenze e professionalità più utili.
- i) Fornire le informazioni sul tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili in ambito ecclesiale, sulle procedure e le prassi circa la segnalazione di abusi sempre in ambito ecclesiale;
- j) Fornire informazioni circa enti e istituzioni del territorio preposte alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Garante per l'Infanzia, Assistenti Sociali, Consulenti, Presidi ospedalieri) nonché eventuali professionisti competenti nella materia (psicologi, canonisti, giuristi, medici);
- k) Individuare assieme alle persone e concordare con esse il percorso (medico, spirituale, legale, psicoterapeutico) più adatto a ciascuno di modo che poi, liberamente, l'interessato possa proseguire nelle sedi e con le competenze e modalità che reputerà più adeguate;
- l) Curare che sia fornita l'informativa per il trattamento dei dati personali e ne venga autorizzato il trattamento;
- m) Collaborare con tutti gli altri operatori del Servizio, con discrezione, prudenza e riservatezza;

- n) Mantenere, anche per il tramite del Referente, il riferimento costante con l'Ordinario diocesano il quale deve essere messo a conoscenza di quanto necessario per poter esercitare le sue funzioni di ascolto e cura pastorale delle vittime, di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, di prevenzione degli abusi, nonché di ristabilimento della giustizia laddove lesa;
- o) Qualora emerga l'opportunità o la necessità di un confronto, sentito il Referente, sottoporre eventuali questioni o situazioni ad alcuni membri o a tutto il Gruppo di lavoro e alla Equipe.

Art. 10 - COLLABORAZIONI

- 1) Il Servizio, in quanto di natura strettamente pastorale, si coordina con le iniziative degli altri Uffici pastorali diocesani, prioritariamente ma non esclusivamente con l'Ufficio per la Pastorale del Matrimonio e della Famiglia, il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, l'Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi, l'Ufficio per la Pastorale Missionaria e con qualsiasi struttura formativa ecclesiale.
- 2) Esso inoltre coopera con il Seminario, tanto nell'ambito della formazione e della sensibilizzazione sia del corpo docente sia dei candidati al sacerdozio, quanto anche nel seguire eventuali casi in cui possano essere coinvolti – o lo siano stati in passato – membri del Seminario stesso come autori di abuso o come vittime.
- 3) Cooperava con i Referenti per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili presso gli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, e delle associazioni ecclesiali presenti in Diocesi, soprattutto qualora la segnalazione trattata riguardi un membro di questi.
- 4) Il Servizio collabora con le Istituzioni pubbliche e con l'Autorità giudiziaria in linea con la normativa nazionale e internazionale sui diritti dei bambini e sulle norme vigenti per l'ascolto della loro testimonianza.
- 5) Il Servizio concorre alla stesura di linee guida per la prevenzione e gli interventi riguardanti la tutela dei minori nella Diocesi. In particolare coopera per la specificazione dei requisiti necessari e la formulazione di codici di condotta per i chierici, i religiosi, il personale di servizio e i volontari delle istituzioni religiose in cui interagisce con minori o con persone vulnerabili al fine di delineare i limiti appropriati nelle relazioni personali, nella realizzazione delle attività e nell'organizzazione degli ambienti.
- 6) Il Servizio coopera con la Diocesi nella comunicazione per mezzo dei mass-media, con le autorità, con il sistema giudiziario, con i Servizi Sociali e con i fedeli sui temi che riguardano il proprio ambito di competenza.
- 7) Il Servizio può richiedere, per l'elaborazione di progetti o obiettivi peculiari, la consulenza specialistica di figure professionali non contemplate nell'art.7.

Art. 11 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA

- 1) Le segnalazioni giunte al Centro di Ascolto sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la massima riservatezza alla stregua delle seguenti norme:
 - a) Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana “*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*” del 24 maggio 2018;
 - b) altre norme canoniche che regolano la materia;
 - c) Regolamento GDPR (UE) 2016/679;

senza imporre a coloro che effettuano dette segnalazioni alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di esse.

- 2) Il materiale di archivio del Servizio sarà conservato in un apposito luogo riservato e messo debitamente al sicuro.
- 3) Tutti i membri del Servizio sono tenuti al segreto e al rispetto della riservatezza dei dati personali – secondo la suddetta normativa canonica e civile in materia – riguardo alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta dal Servizio.

Art. 12 - FORMAZIONE INTERNA

Periodicamente il Referente organizzerà per gli operatori del Servizio eventi formativi specifici, incontri di condivisione, intervizione e supervisione in collaborazione con il SRTM e il SNTM.

Art. 13 - ASPETTI ECONOMICI

- 1) L'Ufficio amministrativo della Diocesi stabilirà annualmente una somma da destinare per le attività del Servizio.
- 2) Le prestazioni dei membri del Servizio hanno natura pastorale e volontaria; sono svolti come servizi di volontariato a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese vive previamente autorizzate e documentate.
- 3) Le prestazioni specifiche del Servizio sono gratuite; potranno tuttavia essere accettate offerte liberali per il sostegno delle attività svolte e delle spese per la gestione dei locali, delle attività di segreteria e della manutenzione. In questo caso sarà emessa una ricevuta in doppia copia: una da consegnare al datore dell'offerta e l'altra da conservare nella documentazione contabile.
- 4) Nei casi in cui agli operatori venga richiesto un intervento specifico e professionale si valuterà la possibilità, oltre che di offrire loro un rimborso spese, anche di stabilire un compenso per prestazione occasionale secondo le norme vigenti.

Art. 14 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ

Entro la fine di ogni anno di attività del Servizio, il Referente relaziona all'Ordinario diocesano sull'attività svolta dal Servizio e presenta una relazione all'Assemblea del clero.

Vicenza, dalla Curia vescovile, 19 marzo 2021



Beniamino Pizziol

res. E. M. L. C. V.